

Tra



MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA  
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA DEL CONI  
in seguito denominata “MSP ITALIA” che agisce in nome proprio e  
nell’interesse degli aderenti e la



Società per Azioni, in seguito denominata “Società” che agisce  
nell’interesse proprio e di eventuali Società coassicuratrici si stipula la  
seguente

**CONVENZIONE**

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

## SETTORI ASSICURATIVI TRATTATI

---

Responsabilità civile terzi

I – parte prima  
Da pag. V a pag. XX

---

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

# **I - Parte prima SETTORE R.C.T. – Polizza n° 0196.000000.00**

## **Sommario**

- 1.0**    **Caratteristiche del contratto**
  - 1.01**   **Oggetto dell'assicurazione**
  - 1.02**   **Durata ed effetto**
  - 1.03**   **Limiti della garanzia**
  - 1.04**   **Modalità di assicurazione**
  - 1.05**   **Attività e caratteristiche fondamentali di ciascun rischio**
  
- 2.0**    **Condizioni speciali**
  - 2.01**   **Associazioni Sportive**
  
- 3.0**    **Condizioni particolari sempre operanti**
  - 3.01**   **Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività**
  - 3.02**   **Danni a mezzi sotto carico e scarico**
  - 3.03**   **Franchigia**
  - 3.04**   **Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori**
  - 3.05**   **Inquinamento accidentale**
  - 3.06**   **Danni da interruzione o sospensione d'attività**
  - 3.07**   **Danni da incendio**
  - 3.08**   **Danni alle cose consegnate**
  - 3.09**   **Buona fede**
  - 3.10**   **Rinuncia alla rivalsa**
  - 3.11**   **Secondo Rischio**
  
- 4.0**    **Condizioni economiche – Calcolo del premio**
  
- 5.0**    **Polizza di assicurazione R.C. Rischi diversi**
  
- 6.0**    **Certificato di assicurazione**

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

### 1.01 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che nel testo che segue si designa con :

“Società” l'impresa assicuratrice

“Contraente” la associazione sportiva dilettantistica che contrae l'assicurazione

“Assicurato” la ditta, l'Ente o la persona alla quale spettano i diritti derivanti dal contratto

tra **MSP ITALIA**, in nome e per conto degli aderenti e **Fondiaria-Sai Spa** si stipula la presente Convenzione che ha per oggetto l'assicurazione contro i rischi della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri Dipendenti in relazione all'attività svolta ovunque nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

### 1.02 Durata ed effetto

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni uno con inizio alle ore 24 del 99/99/9999 e scadenza alle ore 24 del 99/99/9999 e, in mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intende prorogata di un anno e così successivamente.

### 1.03 Limiti della garanzia

I limiti della garanzia sono stabiliti dalla “Polizza di assicurazione R.C. Rischi diversi.” di cui al punto 4.0 con le varianti ed aggiunte riportate nelle “Condizioni speciali” e “Condizioni particolari”.

### 1.04 Modalità di assicurazione

Ciascun aderente al Consorzio potrà aderire alla presente Convenzione mediante la stipula di una specifica copertura assicurativa rappresentata da un *Certificato di Assicurazione* riportante i seguenti dati:

- a) Ragione sociale della Società Contraente/Assicurata;
- b) Sede principale ed eventuali sedi secondarie del Contraente;
- c) Attività esercitata;
- d) Sviluppo del premio;
- e) Eventuali condizioni particolari, limiti di risarcimento, franchigie diverse da quelle previste dalla Convenzione;
- f) Eventuali precisazioni;
- g) Eventuali vincoli;
- h) Massimali assicurati

Qualsiasi modifica ad un qualunque dato riportato sul certificato sarà attuato mediante emissione di un certificato completo sostitutivo del precedente. Il modello del *Certificato di Assicurazione* viene riportato al punto 6.0 .

### 1.05 Attività e caratteristiche fondamentali di ciascun rischio

Premesso che tutte le associazioni aderenti al **MSP ITALIA** svolgono l'attività di associazione sportiva per la pratica di sport vari, promozione dello sport ed attività ludiche e culturali in genere, con **esclusione** comunque della pratica dei seguenti sport:

- paracadutismo e sport aerei in genere,
- alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai,
- salto dal trampolino con sci,
- idrosci
- guidoslitta
- speleologia
- motonautica
- sport motoristici in genere

L'attività svolta da ciascun assicurato è quella desunta nei singoli certificati identificativi

### 2.00 Condizioni speciali

#### 2.01 Associazioni Sportive

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni o Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ASSOCIAZIONE SPORTIVA / ASSOCIAZIONE o CIRCOLO RICREATIVO-CULTURALE senza scopo di lucro, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a manifestazioni sportive o aventi finalità ricreativo-culturali e/o di promozione o sostegno all'attività associativa; **sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni.**

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio da parte dell'Assicurato dei propri stands espositivi.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.16 Esclusioni punto 10), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti nei propri punti bar, mense aziendali, distributori automatici di cibi e bevande, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati nelle proprie sedi e/o durante le manifestazioni, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. In questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Sono esclusi i Danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di palchi, nonché quelli provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla pratica di discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti non a motore.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del Presidente dell'Associazione sportiva, Società sportiva Scuola Sportiva affiliate all'MSP Italia e degli associati per la pratica delle attività sportive e/o ricreativo-culturali organizzate dall'associazione / circolo.

Gli associati sono considerati terzi tra loro **con esclusione degli infortuni direttamente riconducibili all'esercizio della pratica sportiva**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali : allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico,dirigenziale ed amministrativo, degli istruttori sportivi e degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione / circolo, anche se non dipendenti o associati, **limitatamente all'attività svolta per conto dell'associazione / circolo.**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni generali di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.**

Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.

### 3.00 Condizioni particolari sempre operanti

#### 3.01 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività (operante solo se l'assicurato è proprietario delle strutture ove svolge l'attività)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei fabbricati, impianti e strutture ove lo stesso svolge la propria attività.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne radiotelevisive aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

## Sezione Responsabilità Civile Terzi

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della Società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante dalla stessa Società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

### 3.02 Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 8 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle cose formanti oggetto delle dette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

### 3.03 Franchigia

Per ogni sinistro relativo a cose e/o animali, verrà applicata una franchigia di € 500,00 salvo pattuizione di scoperto e/o franchigia più elevati previsti con clausola specifica.

### 3.04 Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 9 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 150,00 nel limite del massimale per danni a cose indicato nella scheda di polizza e con un massimo risarcimento di € 520.000,00 per ogni sinistro.

### 3.05 Inquinamento accidentale.

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 14 delle Condizioni Generali "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

### 3.06 Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 13 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.", delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

### 3.07 Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 16, lettera A, punto 2 "Rischi esclusi dall'assicurazione", la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio delle cose dell'Assicurato, o da lui detenute

In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

### 3.08 Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 5 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo Risarcimento di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.000,00.

Sono comunque esclusi i danni da incendio alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di Polizza

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo " Danni alle cose consegnate ".

### 3.09 Danni alle cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile)

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 6 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato, ai danni sofferti da clienti, associati o allievi in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

### 3.10 Buona Fede

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'Assicurato avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di un'annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

### 3.10 Rinuncia alla rivalsa/surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
- Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività.
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica.
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.

Salvo sempre il caso di dolo.

### 3.09 Secondo Rischio

Qualora gli Assicurati abbiano in corso altre assicurazioni per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della loro attività, e siano operanti, la presente copertura assicurativa verrà prestata, in deroga all'art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, in secondo Rischio, ovvero per le parti d'Indennizzo/Risarcimento eccedenti i massimali o di eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del massimale indicato Certificato di Assicurazione

## Sezione Responsabilità Civile Terzi

### 4.00 Condizioni economiche – Calcolo del premio

Il premio viene convenuto per ciascuna associazione in base al gruppo di appartenenza sotto indicato ed ai massimali scelti tra quelli sotto indicati, entrambi i dati saranno da indicare nel certificato di cui al successivo punto 6.00

#### Gruppo di appartenenza

A			B	C	D	
DESCRIZIONE			DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	
Aerobica	Danza Sportiva	Pallavolo	Baseball & Softball	BMX	Aikido	Lotta
Ambiente e Fauna	Danze Coreografiche	Pentathlon Moderno	Bocce	Calcio a cinque/sette/otto	Alzate di potenza	Pesistica
Atletica Leggera	Danze Folk	Pesca in Acque Interne	Bowling	Calcio a undici	Apnea	Pugilato
Attività Artistiche	Danze Orientali	Pesca in Mare	Canoa e Kayak	Calcio Femminile	Atletica pesante	Rugby
Attività Culturali	Discipline Bionaturali	Pesca Lancio Tecnico di Precisione	Canotaggio	Ciclismo	Bastone Siciliano	Salto ostacoli
Attività motoria di base	Foot Volley	Pesca Sportiva	Canotaggio sedile fisso	Gioco Calcio	Bob	Sci Nautico
Attività Ricreative	Ginnastica	Poker Sportivo	Golf	Indoor Cycling	Body Building	Sci Nordico
Attività Sportiva di Base	Ginnastica Generale	Rock'n Roll	Pallapugno	Jorky Ball	Braccio di Ferro	Skysurf
Attività Turistiche	Ginnastica Artistica Femm.	Salvamento	Pallone Elastico	Mountain-bike	Budo Taijutsu Bujinkan	Sled/Dog
Badminton	Ginnastica Artistica Masch.	Scacchi	Scherma	Pattinaggio a rotelle	Capoeira	Slittino
Ballo di Sala	Ginnastica Ritmico-Sportiva	Sport Orientamento	Tiro a Segno	Pattinaggio sul Ghiaccio	Completo	Surf da onda
Ballo Sociale	Giochi Associati	Squash	Tiro a Volo	Protezione Civile	Cricket	Survival e Softair
Beach Soccer	Giochi da Tavolo	Standard	Tiro con l'Arco	Skate Board	Cultura Fisica	Teakwondo
Beach Sports	Gymnuoto	Street Dance		Snorkeling	Discesa, Sci Alpino, Combinata	Trampolino Elastico
Beach Sports Associati	Hip Hop	Striding			Discipl. Ass.	Tuffi
Beach Tennis	Jazzercise	Supporters Squadre Calcio			Diving	Turismo equestre
Beach Volley	Latino Americano	Tamburello a Muro			Dressage	Vela
Biathlon	Liscio Trad.Piemontese	Tango Argentino			Endurance	Vict Wo Dao
Billardo Sportivo	Liscio Unificato	Tennis			Fondo	Volteggio
Bridge	Nordic Walking	Tennis da Tavolo			Football Americano	Windsurf
Burraco	Nuoto	Terza Età			Hockey a rotelle	Wushu - Kung Fu
Carabico	Nuoto Sincronizzato	Triathlon			Hockey sul Ghiaccio	Yoseikan Budo
Country Line Dance	Pallacanestro	Twirling			Ju Jitsu	
Cronometristi	Pallanuoto	Videoludici			Judo	Altri sport non specificati ai punti precedenti, con esclusione comunque di quanto previsto al punto 1.05 della presente convenzione
Dama	Pallatamburello	Yoga			Karate	
Danza Classica					Kendo	
Danza Jazz					Kick Boxing	
Danza Moderna					Kobudo	

#### Massimali

α	β	γ
<p><b>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)</b>  <b>Euro 500.000,00</b> per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:  <b>Euro 500.000,00</b> per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali  <b>Euro 500.000,00</b> per danni a cose anche se appartenenti a più persone</p> <p><b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>  <b>Euro 500.000,00</b> per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:  <b>Euro 500.000,00</b> per ogni prestatore di lavoro infortunato</p> <p>In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O.  la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a <b>Euro 500.000,00</b></p>	<p><b>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)</b>  <b>Euro 1.500.000,00</b> per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:  <b>Euro 1.500.000,00</b> per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali  <b>Euro 1.500.000,00</b> per danni a cose anche se appartenenti a più persone</p> <p><b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>  <b>Euro 1.500.000,00</b> per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:  <b>Euro 780.000,00</b> per ogni prestatore di lavoro infortunato</p> <p>In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O.  la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a <b>Euro 1.500.000,00</b></p>	<p><b>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)</b>  <b>Euro 3.000.000,00</b> per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:  <b>Euro 3.000.000,00</b> per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali  <b>Euro 3.000.000,00</b> per danni a cose anche se appartenenti a più persone</p> <p><b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>  <b>Euro 3.000.000,00</b> per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:  <b>Euro 1.500.000,00</b> per ogni prestatore di lavoro infortunato</p> <p>In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O.  la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a <b>Euro 3.000.000,00</b></p>

Premi

			massimali		
			$\alpha$	$\beta$	$\gamma$
gruppo di appartenenza	<b>A</b>	sino a 200 iscritti	€ 70,00	€ 91,00	€ 105,00
		oltre 200 iscritti	€ 140,00	€ 182,00	€ 210,00
	<b>B</b>	sino a 200 iscritti	€ 105,00	€ 126,00	€ 140,00
		oltre 200 iscritti	€ 210,00	€ 252,00	€ 280,00
	<b>C</b>	sino a 200 iscritti	€ 140,00	€ 175,00	€ 210,00
		oltre 200 iscritti	€ 280,00	€ 350,00	€ 420,00
	<b>D</b>	sino a 200 iscritti	€ 175,00	€ 210,00	€ 245,00
		oltre 200 iscritti	€ 350,00	€ 420,00	€ 490,00

***POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. RISCHI DIVERSI***

## Definizioni

Nel testo che segue, si intende per:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Franchigia:</b>	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in Importo che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
<b>Scoperto:</b>	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a Carico dell'Assicurato;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Subappaltare / Ditta Subappaltatrice</b>	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio** - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art. 2 - Altre assicurazioni** - Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia** - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

**Art. 4 - Frazionamento del premio** - Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

**Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione** - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 6 - Aggravamento del rischio** - Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

**Art. 7 - Diminuzione del rischio** - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro** - Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

**Art. 9 - Proroga dell'assicurazione** - In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**Art. 10 - Oneri fiscali** - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge** - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizioni Generali

**Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione**

**A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), e parasubordinati – R.C.O.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

*L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.*

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

*Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.*

**Norme comuni ai punti A) e B)**

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

**Art. 13 - Garanzie comprese automaticamente:**

**A - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per danni involontariamente cagionati:

a) ai "terzi", nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo comma b);

b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, sempreché in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.

**B - Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

**C - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro**

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

## Sezione Responsabilità Civile Terzi

- 1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 3) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003.

### D - Danni subiti da fornitori, clienti e loro dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

### E - Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati od a rapporto interinale in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

### F - Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a Cose altrui, derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
- alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purchè non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 150,00, nel limite del massimale per danni a Cose previsto dalla scheda di Polizza e comunque con il massimo di € 520.000,00 per Sinistro.

### G - Cessione in subappalto

#### 1) In caso di tassazione sulle retribuzioni

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in subappalto non sia superiore al **30%** del fatturato globale annuo.

#### 2) In caso di tassazione sul fatturato

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. In relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile delle medesime ditte Subappaltatrici per danni cagionati a terzi.

### H - Spazi attrezzati a parcheggio

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di **Euro 150,00** per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto, incendio e di quelli conseguenti al mancato uso.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il servizio di parcheggio sia complementare ed accessorio all'attività principale esercitata dall'Assicurato assicurata con la presente polizza.

### I - Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito dall'art. 16 "Rischi esclusi dall'assicurazione" lettera A) punti 4) e 9).

### L – Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- b) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- c) all'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
- d) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- e) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza nonché lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- f) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;

### Art. 14 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art 13 – Garanzie comprese automaticamente - lettera b), lettera c) punto 2) .

### Art. 15 - Limiti territoriali –

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Mexico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Mexico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel il mondo intero.

### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

**A)** L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o dai lavoratori a rapporto interinale della cui opera l'Assicurato stesso si avvale, salvo quanto previsto all'art. 13 lettera A;
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dall'art. 13 lettera F;
- 3) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 4) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 6) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;
- 7) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 8) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- 9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- 10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 11) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;
- 12) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 13) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- 14) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente da asbestoe qualsiasi sostanza contenente asbesto,

## Sezione Responsabilità Civile Terzi

- 15) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM)
- 16) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:  
radio e tv, telefonia fissa e mobile;
- 17) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

**B)** L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

- 18) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 19) da detenzione o impiego di esplosivi.

### **Art. 17 - Pluralità di assicurati –**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

### **Art. 18 - Regolazione del premio**

Qualora sulla scheda di polizza sia indicato che il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato nella scheda di polizza.

A tale scopo:

#### **A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:
  1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
  2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
  3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) ai lavoratori parasubordinati;
  4. i compensi erogati alle Ditte somministratrici di lavoro e di distacco;
- il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);
- gli altri elementi variabili previsti in Polizza.
- Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

#### **B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva**

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

#### **C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

**D) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro –**

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

**Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali –**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

---